



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE MERCATI E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/5/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM), come modificato dal regolamento (UE) 2025/2083 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ed in particolare:

- l'art. 3, punto 15 che definisce *"importatore": la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;"*;
- l'art. 4 secondo il quale *"Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato"*;
- l'art. 5 che prescrive, al paragrafo 1: *"Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»)"*; al paragrafo 1bis: *"Un rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione."*; al paragrafo 3: *"La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell'articolo 14."*; nonché il paragrafo 5 in cui vengono dettagliate le informazioni da fornire all'atto della domanda di autorizzazione;

Visto altresì l'art. 17 del citato regolamento UE 2023/956, paragrafi 1, 2, 4 e 5, il quale stabilisce i criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;

Visto il regolamento d'esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato"*;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione *"recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM"*;



Vista la comunicazione Prot. MEF – DF – 65757 del 27/10/2023 inoltrata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 11 del regolamento (UE) 2023/956 con cui si individua nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale competitività ed efficienza energetica, l'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/956 e successivi atti delegati e di esecuzione;

Visto il DM del 12/1/2024 n. 17 di *“Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”* con cui è stata disposta la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente ed in particolare l'art. 16 relativo alle competenze assegnate alla Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche - MIE, precedentemente esplicitate dalla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica;

Visto l'art 4 decreto legislativo n. 47/2020, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 147/2024, il quale prevede che il Comitato ETS è l'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956;

Considerato che il Comitato ETS di cui al citato disposto normativo non risulta costituito e che le competenze relative al regolamento 2023/956 (CBAM) continuano nelle more ad essere esercitate dal Ministero dell'Ambiente - Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche - MIE;

Vista la L. 241/90 e smi recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto del Direttore Generale del 4 dicembre 2025 prot. Registro Decreti n. 88 ed in particolare l'allegato 1 con il quale è stata concessa la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche all'operatore BOTTARO MARIO S.R.L. con codice EORI IT04503840961;

Considerato che, a seguito di un'anomalia tecnica riscontrata nell'accesso sul Registro CBAM alla domanda APPL-IT-2025-ITC924989185982 presentata dall'importatore BOTTARO MARIO S.R.L., non è stato possibile registrare il Decreto del Direttore Generale del 4 dicembre 2025, prot. Registro Decreti n. 88 ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2025/486;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2025/486, la registrazione nel Registro CBAM costituisce condizione di efficacia della decisione relativa alla domanda, cosicché le disposizioni del decreto prot. Registro Decreti n.88, relative a BOTTARO MARIO S.R.L., devono ritenersi prive di effetti, in quanto la procedura non risulta conclusa;

Vista la successiva domanda presentata dall'operatore BOTTARO MARIO S.R.L. attraverso il Registro CBAM identificata con Application Reference Number APPL-IT-2026-PGY834062933529;

Accertato che all'esito dell'istruttoria espletata dall'Autorità Nazionale Competente, sulla scorta della documentazione presentata, la domanda di autorizzazione del citato operatore contiene gli elementi di cui all'art. 5 regolamento (UE) 2023/956 e soddisfano i requisiti di cui all'art. 17 del citato regolamento e del successivo regolamento di esecuzione (UE) 2025/486.

DECRETA



Articolo 1

1. Ai sensi degli artt. 5 e 17 regolamento (UE) 2023/956, è concessa la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ai soggetti indicati nell'allegato 1, con effetto a decorrere dalla data di registrazione del presente provvedimento nel Registro CBAM di cui all'art 14 regolamento (UE) 2023/956.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2bis, paragrafi 1 e 2 regolamento (UE) 2023/956, la registrazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'obbligo di adempiere alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/956 e relativi atti di esecuzione e delegati.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento verrà notificato al richiedente nel Registro CBAM di cui all'art 14 regolamento (UE) 2023/956.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegato 1

CODICE EORI	RAGIONE SOCIALE
IT04503840961	BOTTARO MARIO S.R.L